Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 5 maggio 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 417ª seduta pubblica per martedì 8 maggio 1979, alle ore 10,30, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazioni del Presidente.

(4190)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978, n. **1042.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli, e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 257, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie, sono apportate le seguenti modifiche:

a) I seguenti insegnamenti semestrali modificano la durata del corso in annuali:

bachicoltura e apicoltura;
allevamento vegetale;
demografia zootecnica;
fisioclimatologia animale;
fisiologia e tecnica della riproduzione animale;
genetica del miglioramento animale;
igiene zootecnica;
immunogenetica zootecnica;
tecnica del diserbo;
lotta biologica ed integrata;
biologia e tecnica della riproduzione sementiera.

b) L'insegnamento complementare di nematologia (semestrale) muta la denominazione in nematologia agraria e modifica la sua durata in annuale.

L'insegnamento complementare di economia e regolamentazione del commercio internazionale e comunitario dei prodotti agricoli (semestrale) muta la denominazione in commercio internazionale dei prodotti agricoli e modifica la sua durata in annuale.

L'insegnamento complementare di avicoltura e coniglicoltura (semestrale) viene soppresso è sostituito con i seguenti insegnamenti:

avicoltura (annuale);
allevamento del coniglio, degli animali da pelliccia, da laboratorio e da ripopolamento (annuale).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1979
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **1043.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1949, registro n. 28, foglio n. 39, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra 1ª di fisiologia umana della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina del 18 giugno 1977 con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di fisiologia generale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della stessa Università al fine di far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma del 22 dicembre 1977 e del 17 febbraio 1978 che consentono al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di fisiologia generale dell'Università di Messina;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di 1ª fisiologia umana dell'Università di Roma, risulta attualmente ricoperto dal dott. Alberto Salleo e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di fisiologia generale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di 1ª fisiologia umana della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma con decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1949, registro n. 28, foglio n. 39, è attribuito, unitamente al titolare dott. Alberto Salleo, alla cattedra di fisiologia generale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina.

Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1979
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **1044.**

Trasferimento di due posti di assistente ordinario tra le facoltà di scienze politiche e di giurisprudenza dell'Università di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1970, n. 1151, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di istituzioni di diritto privato della facoltà di scienze politiche della Università di Milano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto civile della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano;

Viste le deliberazioni delle facoltà di scienze politiche e giurisprudenza dell'Università di Milano, adottate rispettivamente il 21 dicembre 1977 e 5 aprile 1978 e del 18 gennaio 1978 e 17 marzo 1978, riguardanti la proposta di trasferimento di un posto di assistente ordinario con il relativo titolare dott.ssa Emidia Zanetti Vitali dalla cattedra di istituzioni di diritto privato della facoltà di scienze politiche alla cattedra di diritto civile della facoltà di giurisprudenza, nonchè la proposta di trasferimento di un posto di assistente ordinario con il relativo titolare dott. Giordano Rao Torres dalla cattedra di diritto civile della facoltà di giurisprudenza alla cattedra di istituzioni di diritto privato della facoltà di scienze politiche;

Considerato che lo scambio dei suddetti posti con i relativi titolari vengono proposti al fine di consentire alla dott.ssa Zanetti Vitali ed al dott. Rao Torres di proseguire nelle proprie attività scientifiche;

Considerato l'affinità degli insegnamenti;

Considerato che gli interessati hanno dato il proprio consenso ai trasferimenti che vengono proposti nell'interesse superiore della ricerca;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto privato della facoltà di scienze politiche dell'Università di Milano con il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1970, n. 1151, è attribuito, unitamente alla titolare dott.ssa Emidia Zanetti Vitali, alla cattedra di diritto civile della facoltà di giurisprudenza della stessa Università.

Art. 2.

Dalla stessa data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di diritto civile della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giordano Rao Torres, alla cattedra di istituzioni di diritto privato della facoltà di scienze politiche della stessa Università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1979
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **1045**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 83, relativo al corso di laurea in chimica, è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta (tesi) da presentarsi in segreteria in triplice copia, almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta di laurea.

L'art. 91, relativo alle norme comuni per l'esame di laurea in chimica, scienze naturali e scienze geologiche, è soppresso.

L'art. 102, relativo al seminario di studi chimici, è modificato nel senso che il punto contrassegnato con il punto 2) è abrogato e sostituito dal seguente:

2) promuovere e facilitare la collaborazione fra i vari istituti chimici, sia in campo scientifico che didattico, mettendo a disposizione degli stessi servizi, apparecchiature ed ogni altro mezzo idoneo allo scopo.

L'art. 103, relativo al suddetto seminario di studi chimici è abrogato e sostituito dal seguente:

Organo direttivo del seminario di studi chimici è un comitato nominato dalla facoltà, costituito da:

a) tutti i direttori degli istituti chimici della facoltà di scienze;

b) un rappresentante (professore ufficiale) per ciascuno degli istituti chimici eletto da tutto il personale (docente e ricercatore) che fa capo all'istituto;

c) i direttori degli organi di ricerca extra-universitari operanti nell'ambito degli istituti chimici;

d) un rappresentante del personale non docente eletto fra tutto il personale (non docente) degli istituti che afferiscono al seminario.

Il comitato direttivo può cooptare professori ufficiali di materie chimiche anche di altre facoltà.

Questi vengono in tal modo a far parte del comitato direttivo a parità di diritto.

I rappresentanti eletti e i membri cooptanti durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il comitato nomina nel suo seno un direttore del seminario che durerà in carica due anni accademici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1979
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1978, n. **1046**.

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare una donazione.

N. 1046. Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione in favore del dipendente sottocomitato di Incisa Valdarno (Firenze), del diritto di sopraelevazione di un piano nell'immobile sito in detto comune alla piazza S. Lucia, distinto in catasto alla partita 86, foglio 19, part. 244, disposta con deliberazione della giunta comunale 26 settembre 1966, n. 148, ratificata dal consiglio comunale con atto 27 maggio 1967, n. 45 e con deliberazione dello stesso consiglio comunale 30 aprile 1968, n. 32, approvata dalla giunta provinciale amministrativa di Firenze il 13 luglio 1968.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1979
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 305

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1979, n. **136**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della incorporazione dell'« Istituto delle custodi adoratrici dell'Eucarestia », in Como, nella « Provincia italiana dell'istituto delle suore dell'Assunzione », in Roma.

N. 136. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari 10 giugno 1968, n. 5308/67-03, integrato con attestazione 6 maggio 1976, n. R. G. 580/F relativo all'incorporazione, con effetto estintivo, dell'« Istituto delle custodi adoratrici dell'Eucarestia » in Como, nella « Provincia italiana dell'istituto delle suore dell'Assunzione », in Roma, che subentra a tutti gli effetti, oneri e diritti nella titolarità del patrimonio.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1979
Registro n. 9 Interno, foglio n. 21

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Ravenna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Ravenna;

Vista la nota n. 1053 del 13 gennaio 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Ravenna fa presente la necessità di sostituire in seno alla citata commissione il cav. Lino Dusman, dimissionario, rappresentante della C.C.I.A.A. con il sig. Luigi Bedeschi;

Decreta:

Il sig. Luigi Bedeschi è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Ravenna, quale rappresentante della C.C.I.A.A., in sostituzione del cav. Lino Dusman.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3627)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.

Sostituzione del presidente della commissione regionale per l'impiego delle Marche.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera delle Marche;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale dispone che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota n. 295 datata 19 gennaio 1979, con la quale il direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona, dott. Alfredo Di Pace, fa presente la necessità di essere nominato presidente della predetta commissione, in sostituzione del dott. Armando Morciano, ex reggente l'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

Il dott. Alfredo Di Pace è nominato presidente della commissione regionale per l'impiego delle Marche, in sostituzione del dott. Armando Morciano, ex reggente l'ufficio regionale del lavoro di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3410)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Cremona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Cremona;

Vista la nota n. 1991 datata 12 febbraio 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Cremona fa presente la necessità di sostituire in seno alla predetta commissione, il rappresentante della Cisl, sig. Donato Galli, dimissionario, con il sig. Ninetto Penna;

Decreta:

Il sig. Ninetto Penna è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Cremona, quale rappresentante della Cisl, in sostituzione del sig. Donato Galli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3628)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1979.

Determinazione, per il periodo 1° settembre 1978-31 agosto 1979, della misura del tasso di interesse di mora da applicarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 35 del « Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, che demanda ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici di accertare annualmente, con proprio decreto, la misura del tasso di interesse di mora, da applicarsi ai sensi del primo e del secondo comma dello stesso art. 35, e del terzo comma del successivo art. 36;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1978 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 213 del 1° agosto 1978), col quale la misura del tasso del predetto interesse di mora è stata fissata al 16 % per il periodo 1° settembre 1977-31 agosto 1978;

Considerato che occorre provvedere all'accertamento del tasso di interesse di mora da applicarsi nel periodo 1° settembre 1978-31 agosto 1979;

Visti i tassi di interesse applicati dal 1° settembre 1978 dalle aziende di credito alla clientela primaria sui crediti in bianco utilizzati in conto corrente;

Decreta:

La misura del tasso di mora, da applicarsi ai sensi e per gli effetti degli articoli 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del « Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è fissata, per il periodo 1° settembre 1978-31 agosto 1979, al 15 % (quindici per cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1979

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

Il Ministro dei lavori pubblici
STAMMATI

(4054)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Albacora S.r.l., in Genova.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di 2.000 cartoni contenenti filetti di sgombri all'olio di oliva (v.d. 16.01) di origine e provenienza Spagna la ditta Albacora di Genova ha effettuato un pagamento anticipato di Pesetas 3.500.000 di cui al mod. *B*-Import n. 4502565 rilasciato dalla Banca nazionale del lavoro di Roma in data 17 maggio 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 26 giugno 1974 per Pesetas 175.000; il 31 ottobre 1974 per Pesetas 175.000 ed il 21 dicembre 1974 per Pesetas 3.129.000 con ritardi, quindi, di dieci, centocinquantotto e duecentonove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione. Il residuo di 12 cartoni, pari a Pesetas 21.000, non è stato importato in seguito a rinuncia da parte della ditta italiana;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 513183 del 10 marzo 1978, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il tardivo perfezionamento dell'operazione imputandolo a numerose cause quali la recessione economica, il sopraggiungere del periodo estivo con conseguente riduzione della domanda di prodotto e, infine, da non meglio precisati scioperi degli autotrasportatori e delle dogane;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 18 marzo 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente commerciale;

Tenuto conto che per le motivazioni addotte la ditta italiana non ha fornito alcuna documentazione giustificativa, anche per quanto concerne la rinuncia alla importazione dei residui 12 cartoni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Albacora S.r.l. di Genova mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Roma nella misura del 5 % di Pesetas 3.500.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(3482)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Canfocor » semplice 6 fiale × 2 cc e gocce flacone da 20 cc, con sparteina 6 fiale × 2 cc e gocce flacone da 20 cc e con efedrina gocce flacone da 20 cc, della ditta Vis farmaceutici - Istituto scientifico delle Venezie S.p.a., in Padova. (Decreto di revoca n. 5449/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 28 aprile 1955 e 15 agosto 1968, con i quali è stata registrata al n. 9910 la specialità medicinale denominata « Canfocor » semplice 6 fiale × 2 cc e gocce flacone da 20 cc, con sparteina 6 fiale × 2 cc e gocce flacone da 20 cc e con efedrina gocce flacone da 20 cc a nome della ditta Istituto scientifico delle Venezie, con sede in Padova, via Carso, 7, ora Vis farmaceutici - Istituto scientifico delle Venezie S.p.a., con sede in Padova, viale dell'Industria, 54, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata non risultando agli

atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della medesima in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Confacor » semplice 6 fiale × 2 cc e gocce flacone da 20 cc, con sparteina 6 fiale × 2 cc e gocce flacone da 20 cc e con efedrina gocce flacone da 20 cc, registrata al n. 9910 in data 28 aprile 1955 e 15 agosto 1968, a nome della ditta Vis farmaceutici - Istituto scientifico delle Venezie S.p.a., con sede in Padova, viale dell'Industria, 54.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3420)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIRT - Società industrie riunite triestine, in Trieste.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. SIRT - Società industrie riunite triestine, con sede in Trieste;

Visti i decreti ministeriali 6 ottobre 1978, 7 ottobre 1978, 9 ottobre 1978 e 16 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIRT - Società industrie riunite triestine, con sede in Trieste, è prolungata fino al 17 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4107)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Albacora S.r.l., in Genova.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380,

Considerato che per l'importazione di una partita di tonno all'olio di oliva (v.d. 16.04), di origine e provenienza Portogallo, la ditta Albacora S.r.l. di Genova ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 28.536.200 di cui al mod. *B*-Import n. 6066151 rilasciato dalla Banca d'America e d'Italia, filiale di Roma, in data 11 luglio 1973;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Savona il 20 agosto 1973 per Lit. 5.890.520, ed il 13 settembre 1973 per Lit. 22.645.680, con ritardi, quindi, di giorni dieci e giorni trentaquattro rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 513183 del 10 marzo 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il tardivo perfezionamento dell'operazione imputandolo, in un primo momento, al fatto che la merce non risultava conforme alle caratteristiche richieste, per cui se ne era rinviata la nazio-

nalizzazione in attesa che il fornitore estero riconoscesse un abbuono; in un secondo tempo, alla temporanea mancanza della polizza di carico;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 18 marzo 1978, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima in quanto il primo non è stato comprovato da alcuna documentazione ed il secondo — peraltro scarsamente attendibile — è stato invocato in secundis, non potendo in alcun modo sostenere la prima giustificazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Albacora di Genova meditante fidejussione della Banca d'America e d'Italia, filiale di Roma, nella misura del 5% di Lit. 28.536.200 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(3956)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1979.

Autorizzazione alla produzione e alla vendita di morfina base.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1978, con il quale, in base a quanto disposto dall'art. 31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia ed all'estero nel corso dell'anno 1979 dalle ditte debitamente autorizzate;

Viste le istanze delle ditte S.I.F.A.C. S.p.a., Salars S.p.a. e S.I.R.C.A.I. S.p.a., che hanno chiesto l'autorizzazione alla fabbricazione nel corso dell'anno 1979 di ulteriori quantitativi di morfina base da destinare al consumo nazionale;

Ritenuta l'opportunità di procedere ad una assegnazione suppletiva di morfina base;

Visto l'art. 31 della citata legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi di morfina base già assegnati con il decreto di cui alle premesse:

1) la ditta S.I.F.A.C. S.p.a. - Via Robbio n. 29 - Confienza (Pavia), è autorizzata alla fabbricazione e vendita nel territorio nazionale nel corso dell'anno 1979 di morfina base kg 4 (quattro);

2) la ditta Salars S.p.a. - Via S. Francesco n. 5 - Camerlata (Como), è autorizzata alla fabbricazione e vendita nel territorio nazionale nel corso dell'anno 1979 di morfina base kg 5 (cinque);

3) la ditta S.I.R.C.A.I. S.p.a. - Via E. Folli n. 46/50 - Milano, è autorizzata alla fabbricazione e vendita nel territorio nazionale nel corso dell'anno 1979 di morfina base kg 3 (tre).

Roma, addì 18 aprile 1979

p. *Il Ministro*: POGGIOLINI

(4080)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1979.

Ritiro immediato dal commercio dei prodotti indicati per ionoforesi, non registrati come specialità medicinali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità emesso in data 22 settembre 1977, che ha ritenuto che le sostanze impiegate per ionoforesi debbano essere considerate sostanze medicamentose, e che sia inoltre necessaria una documentazione con la quale venga dimostrata la penetrazione nel tessuto sottocutaneo delle sostanze medicamentose che vengono adoperate con questa metodica;

Vista la circolare di questo Ministero n. 17 in data 23 febbraio 1978, con la quale, a seguito del predetto parere, è stato precisato l'obbligo di registrazione come specialità medicinali dei prodotti per i quali sull'etichetta o sui fogli illustrativi delle relative confezioni o su separati dépliants pubblicitari o in qualsiasi altro modo venga consigliata o comunque prevista la somministrazione a mezzo di ionoforesi;

Rilevato che detta circolare consentiva la permanenza in commercio dei prodotti per ionoforesi per i quali le ditte produttrici avessero presentato regolare domanda di registrazione entro il 31 dicembre 1978;

Rilevato che tale disposizione transitoria era intesa ad evitare una totale immediata eliminazione dal mercato di prodotti da tempo in commercio come cosmetici, e presupponeva una rapida difinizione dei procedimenti amministrativi relativi alle domande di registrazione che sarebbero pervenute nel termine prescritto;

Considerato che le domande pervenute si presentano incomplete, irregolari o del tutto inefficaci, tali da rendere impossibile la sollecita definizione dei relativi procedimenti;

Ritenuta l'opportunità di non consentire oltre la permanenza in commercio di prodotti per ionoforesi privi di registrazione come specialità medicinali;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Decreta:

I prodotti non registrati come specialità medicinali per i quali, sull'etichetta o sui fogli illustrativi delle relative confezioni o su separati dépliants pubblicitari o in qualsiasi altro modo, venga consigliata o comunque prevista la somministrazione a mezzo di ionoforesi, debbono essere immediatamente ritirati dal commercio dalle ditte produttrici e distributrici.

Dei prodotti stessi è vietata la vendita.

In caso di inottemperanza a quanto disposto col presente decreto, si procederà a norma di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

(4079)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Cantina sociale dell'Università agraria di Campagnano di Roma », e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata nel periodo 22 giugno-18 dicembre 1978 alla società cooperativa « Cantina sociale dell'Università agraria di Campagnano di Roma », con sede in Campagnano di Roma, dalle quali si rileva non solo che l'ente non si trova nella condizione di perseguire gli scopi sociali, ma anche che lo stesso non ha attività sufficienti per il pagamento delle passività;

Ritenuta pertanto la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto anche conto del parere del comitato centrale per le cooperative;

Considerata l'importanza dell'impresa cooperativa di cui sopra;

Visti gli articoli 2540 e seguenti del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Cantina sociale dell'Università agraria di Campagnano di Roma - Soc. coop. a r.l. », con sede in Campagnano di Roma, costituita per rogito notaio avv. Omero Vomero in data 16 marzo 1970, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ne sono nominati commissari liquidatori i signori:

Poma dott. Fernando;
Siniscalchi dott. Lamberto;
Vetrano avv. Giovanni,

con i compiti, gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1979

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(4146)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1979.

Determinazione del limite massimo di velocità per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 80 quintali.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Considerato che l'art. 103 del testo unico sulle norme per la circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959, ha istituito dei limiti generali e permanenti della velocità massima per particolari categorie di veicoli a motore;

Considerato che l'art. 125 della stessa disposizione legislativa dà facoltà al Ministero dei lavori pubblici di disporre che sulle autostrade non si applichino le limitazioni previste dal terzo comma del suddetto art. 103;

Visto il disposto dell'art. 103, comma secondo, e dell'art. 125, comma primo, del succitato testo unico disciplinante l'applicazione delle limitazioni di velocità ed i poteri stabiliti in materia ed espressamente delegati al Ministero dei lavori pubblici;

Viste le disposizioni regolamentari di cui all'art. 561 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959;

Vista la legge n. 631 in data 8 agosto 1977;

Visto il decreto ministeriale n. 6984/26 del 29 ottobre 1977, che stabilisce limiti massimi di velocità su autostrade e strade ordinarie;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1977, n. 1932, con il quale sono stati fissati i limiti massimi di velocità per tutti gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 80 quintali, sulle autostrade;

Ritenuto di dover rivedere le limitazioni generali della velocità sulle autostrade in rapporto ad alcune categorie di veicoli commerciali ivi circolanti;

Considerati i dati emersi nel periodo di prima applicazione delle norme contenute nel suddetto decreto ministeriale n. 1932;

Considerati i valori medi delle limitazioni di velocità sulle autostrade vigenti in altri Paesi europei;

Ritenuto opportuno, pertanto, di modificare gli attuali limiti massimi anche per armonizzarli con gli anzidetti valori medi;

Decreta:

Art. 1.

Su tutte le autostrade il limite massimo di velocità per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 80 quintali destinati al trasporto di persone è stabilito in 90 km/ora.

Art. 2.

Su tutte le autostrade il limite massimo di velocità per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 80 quintali destinati al trasporto di merci o ad altri usi è stabilito in 80 km/ora.

Art. 3.

A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste ai commi ottavo e nono dell'art. 103 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, così come sostituiti dall'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 631.

Art. 4.

Sono abrogate le precedenti disposizioni in materia emanate da questo Ministero.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 3 maggio 1979

Il Ministro: COMPAGNA

(4158)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 17/1979. Prezzi dei prodotti petroliferi

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 43/1977 del 28 ottobre 1977, concernente la nuova metodologia di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi e le successive modifiche intervenute col provvedimento C.I.P. n. 10/1979 del 6 marzo 1979;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1/1979 dell'11 gennaio 1979;

Considerata la necessità di procedere ad una revisione dei prezzi in conseguenza dell'aumento del costo della materia prima;

Considerato il livello dei prezzi internazionali dei gasoli e petroli, che registrano un forte divario rispetto ai prezzi interni con conseguenti riflessi sull'approvvigionamento del mercato nazionale;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 3 maggio 1979;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944);

Delibera:

A decorrere dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi massimi dei seguenti prodotti petroliferi sono fissati come segue:

A) PRODOTTI PER L'AUTOTRAZIONE

		Benzina super N.O. 98/100 (R.M.)	Benzina normale N.O. 84/86 (R.M.)	Gasolio I.D. non inf. a 53
1. — Franco raffineria (costiera o interna), o deposito costiero, IVA esclusa:				
a) I.F. compresa	L./tonn.	554.577	547.732	166.960
b) I.F. esclusa	»	142.457	135.612	136.960
2. — Al consumo, franco distributore stradale, I.F. compresa:				
a) I.V.A. compresa	L./litro	500	480	186
b) I.V.A. esclusa	»	446,43	428,57	163,16
3. — Al gestore di distributore stradale I.F. compresa, I.V.A. esclusa per vendite:				
a) fino a 200.000 litri annui	L./litro	424,53	409,30	153,30
b) fino a 450.000 litri annui	»	425,73	410,35	153,84
c) fino a 750.000 litri annui	»	425,68	410,31	153,82
d) fino a 1.300.000 litri annui	»	425,63	410,27	153,80
e) fino a 2.100.000 litri annui	»	426,28	410,84	154,09
f) fino a 3.000.000 litri annui	»	427,48	411,89	154,63
Punti vendita appoggiati	»	429,53	413,70	155,55

Per punti di vendita appoggiati si intendono quegli impianti costituiti da erogatori senza specifico ricovero per il gestore e inseriti in altre attività prevalenti.

Per impianti autostradali che erogano quantitativi compresi tra 1.300.001 e 3.000.000 di litri, i prezzi ai gestori sono di L./litro 425,13 per la benzina super, di L./litro 409,83 per la benzina normale e di L./litro 153,57 per il gasolio.

Per la determinazione del compenso annuo al gestore si applicano le modalità di cui alla circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto (benzina super, benzina normale e gasolio) sulle colonnine di erogazione.

Per le benzine è obbligatoria altresì la specifica del N.O. (R.M.) nelle fatture e nell'apposito indicatore dei prezzi di vendita al pubblico.

Le caratteristiche della benzina normale 84/86 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 718 del 17 maggio 1958 e n. 1187 del 6 dicembre 1967. Le caratteristiche della benzina super 98/100 N.O. (R.M.) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 771 del 27 marzo 1959 e n. 1058 del 6 febbraio 1964.

Le caratteristiche del gasolio motori I.D. non inferiore a 53 devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimento n. 441 del 24 luglio 1954.

Restano valide fino alla scadenza degli accordi intercorsi tra le parti le condizioni concordate per le vendite dei carburanti con il sistema del self-service.

I prezzi ai gestori di distributori che erogano quantitativi superiori a 3.000.000 litri annui sono determinati dalla libera trattativa delle parti. Restano altresì fissati dalla libera trattativa delle parti gli elementi costituenti i contratti di convenzionamento dei punti vendita dei carburanti.

B) PRODOTTI PER IL RISCALDAMENTO PER USI INDUSTRIALI

a) Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero, IVA esclusa:

		Petrolio	Gasolio	Olio combustibile viscosità a 50°C — Fluido sup. a 3° E fino a 5° E	Olio combustibile viscosità a 50°C — Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E
a.1) I.F. compresa	L./tonn.	169,070	159,860	106,710	102,510
a.2) I.F. esclusa	»	147,070	137,860	99,410	96,260
a.3) A grossisti titolari di deposito, I.F. compresa	»	168,420	158,910	106,060	101,860
a.4) A grossisti titolari di deposito per ritiri annui dallo stesso fornitore, I.F. compresa:					
superiori a 10.000 tonn. fino a 30.000 tonn.	»	168,070	158,560	105,710	101,860
superiori a 30.000 tonn. fino a 100.000 tonn.	»	168,070	158,060	105,360	101,860
superiori a 100.000 tonn.	»	168,070	157,760	105,360	101,860

Per il periodo 1° ottobre-31 marzo, al fine di assicurare il rifornimento di tutto il territorio nazionale, i prezzi suddetti possono essere maggiorati, quale conguaglio trasporti terrestri di L. 1.000 la tonn. per il petrolio, L. 800 la tonn. per il gasolio e L. 400 la tonn. per l'olio combustibile fluido. Per lo stesso periodo le aziende fornitrici devono riconoscere ai grossisti titolari di deposito, sui prezzi di tali prodotti uno sconto in fattura pari all'80 % della differenza tra le spese di trasporto sostenute per rifornire la zona di consumo e quelle relative alla fonte abituale di approvvigionamento. Tali spese sono determinate in base alle tariffe chilometriche riportate nella circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

b) Determinazioni dei comitati provinciali prezzi:

I comitati provinciali dei prezzi stabiliranno i prezzi al consumo validi per tutto il territorio della provincia, al dettagliante per il petrolio e a domicilio del consumatore per il gasolio e gli olii combustibili fluidi e semifluidi.

Tali prezzi verranno determinati sommando ai valori riportati al punto *a*.1) le seguenti maggiorazioni:

b.1) i conguagli trasporto terrestre sopra indicati limitatamente al periodo 1° ottobre-31 marzo;

b.2) le spese di trasporto, per autotrenobotte completa, dalla base di approvvigionamento più favorevole fino ai depositi interni dei grossisti calcolate secondo le tariffe di trasporto previste dalla circolare C.I.P. n. 1420 del 20 aprile 1977;

b.3) le aliquote sottoindicate, per le sole province della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, quando i C.P.P. prendono a riferimento una base di approvvigionamento interna:

	Dal 1° aprile al 30 settembre L./tonn.	Dal 1° ottobre al 31 marzo L./tonn.
Per ritiri da raffineria interna:		
con distanza compresa tra 25 e 80 km dalla costa	200	470
con distanza compresa tra 80 e 200 km dalla costa	450	1.070
con distanza superiore a 200 km dalla costa	750	1.370
Per ritiri da depositi interni collegati a raffineria interna via oleodotto	750	1.370
Per ritiri da depositi interni collegati alla costa con oleodotto con distanza compresa tra 25 e 80 km	300	670

Per il petrolio, confezionato in canistri cauzionati a rendere da 20 litri, il prezzo franco magazzino del dettagliante viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti *b*.1), *b*.2) e *b*.3), le seguenti maggiorazioni:

per le spese relative al confezionamento in canistri IVA esclusa, a canistro . . . . L. 350

per spese di trasporto dei canistri da litri 20, dal deposito del grossista al magazzino del dettagliante IVA esclusa, a canistro . . . . » 165

per margine al dettagliante IVA esclusa, a canistro . . . . » 220

Ogni canistro deve essere munito di targhetta con indicazione del prezzo massimo fissato dal C.P.P.; la targhetta deve essere fornita dal grossista confezionatore e deve essere applicata a cura del dettagliante.

Il dettagliante è tenuto ad esporre, ben visibile, il cartellino indicante gli estremi del presente provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal C.P.P.

Il dettagliante può chiedere un compenso adeguato al servizio reso per consegne dei canistri di petrolio a domicilio del cliente.

Per il gasolio e l'olio combustibile fluido, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1), aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti *b*.1), *b*.2) e *b*.3), le seguenti maggiorazioni:

	Gasolio L./tonn.	O.C. fluido L./tonn.
1) Per consegne frazionate non superiori a litri 4 mila	13.800	13.370
2) Per consegne di oltre 4 mila litri	11.950	11.220
3) Per consegne in autotrenobotte	8.770	8.250

Per gli olii combustibili semifluidi, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) la maggiorazione prevista nei termini indicati al punto *b*.3) aumentata delle spese di trasporto in autotrenobotte completa calcolate dalla base di approvvigionamento più favorevole al domicilio del cliente. Per consegne inferiori all'autotrenobotte completa proveniente da deposito interno, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) le maggiorazioni previste nei termini indicati ai punti *b*.2) e *b*.3), le spese di trasporto dal deposito interno al domicilio del cliente e una ulteriore maggiorazione di L. 1.000 la tonnellata per passaggio deposito interno.

Le spese di trasporto vanno calcolate sulla base delle tariffe previste dalla circolare C.I.P. n. 1420 del 20 aprile 1977.

I comitati provinciali dei prezzi indicheranno separatamente nei provvedimenti di competenza il prezzo massimo di vendita al netto dell'IVA ed il prezzo massimo comprensivo della medesima, sia alla tonnellata sia al litro.

C) PRODOTTI ESENTI DA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE O ASSOGGETTATI AD IMPOSTA DI FABBRICAZIONE RIDOTTA

Prezzi al netto dell'imposta di fabbricazione e dell'IVA:	Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero L./tonn.	Prezzi franco raffineria interna L./tonn.
Benzina super N.O. 98/100	142.457	142.457
Benzina normale N.O. 84/86	135.612	135.612
Gasolio I.D. non inf. a 53 e prodotti assimilabili	136.960	137.410
Petrolio a 32 N.O. e prodotti assimilabili	146.520	146.970
Olii combustibili visc. a 50°C:		
fluido da 3°E fino a 5°E e prodotti assimilabili	98.785	99.235
semifluido sup. a 5°E fino a 7°E e prodotti assimilabili	96.060	96.510
fluidissimo inf. a 3°E e prodotti assimilabili	135.020	135.470

I prezzi dei prodotti destinati all'agricoltura, alla pesca e alla piccola marina, possono essere maggiorati:

1) per vendite franco deposito del grossista situati rispetto alla base abituale di approvvigionamento:

entro 30 km . . . . L./tonn. 3.000

da km 31 a 70 km . . . . » 4.000

oltre 70 km . . . . » 5.000

2) per vendite al consumo, franco deposito del rivenditore (agricoltura) e franco impianto di erogazione (pesca e piccola marina) i prezzi dei prodotti maggiorati delle aliquote di cui al punto 1) possono essere ulteriormente maggiorati di L. 8.500 la tonn. Per « piccola marina » si intendono tutte le imbarcazioni con esclusione di quelle da diporto, battenti bandiera italiana

e di stazza fino a tonn. 500 (cinquecento) che operano all'interno dei porti o che hanno per destinazione porti nazionali e che godono di esenzione fiscale; per le unità della Marina militare, il suddetto limite di stazza è elevato a tonn. 800 (ottocento). Nessuna maggiorazione è dovuta per l'infustamento del prodotto. I prezzi suddetti sono al netto di eventuali compensi al personale di dogana, dei diritti di capitaneria, di tariffe di agenzia, degli oneri per la caricazione dei fusti a bordo del natante e di rifornimento in mare.

Per la determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti di cui sopra è necessario aggiungere ai prezzi sopra riportati l'imposta di fabbricazione e l'IVA relative alle singole destinazioni fiscali agevolate

I prezzi franco raffineria interna relativi ai prodotti: petrolio, gasolio e olii combustibili fluidi e semifluidi, possono essere maggiorati di L./tonn. 620 nel periodo 1° ottobre-31 marzo.

Per le vendite a domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva e documentata spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente e di tutte le altre spese necessarie per effettuare le forniture

D) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO

Nelle vendite all'ingrosso le raffinerie costiere dovranno riconoscere sui prezzi massimi di vendita previsti per i grossisti uno sconto per il passaggio al deposito costiero di questi ultimi nella misura di L./tonn. 2.000 per benzine, gasolio e petrolio e L./tonn. 1.500 per gli olii combustibili fluidi e semifluidi.

Dette raffinerie riconosceranno altresì una riduzione dei prezzi ai grossisti pari alle spese di cabotaggio effettivamente sostenute dal grossista per rifornire il proprio deposito.

Lo sconto per cabotaggio non è dovuto quando la merce viene movimentata nell'ambito dello stesso porto o quando la merce da raffineria a deposito costiero viene movimentata a mezzo oleodotto.

I prezzi massimi di consegna ai grossisti che ritirano la merce nei punti di approvvigionamento delle provincie della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, non ubicati sulla costa, non potranno essere superiori ai prezzi massimi stabiliti per la vendita franco costa di cui al capitolo *B*), punti *a*.3) e *a*.4), aumentati delle maggiorazioni, per conguaglio trasporto terrestre relative al periodo 1° ottobre-31 marzo e delle maggiorazioni previste per le raffinerie e depositi interni di cui al capitolo *B*), punto *b*.3).

E) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Nessun compenso è dovuto per il travaso in fusti o in canistri del cliente, nè per il nolo dei fusti o dei canistri di proprietà del venditore.

I prezzi di vendita previsti per consegne di merce sfusa, possono essere maggiorati di L./tonn. 2.000 per i carburanti e di L./tonn. 1.500 per gli oli combustibili ed il gasolio destinato ad uso riscaldamento quando la merce viene consegnata in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore.

Quando non diversamente specificato il prezzo si intende riferito per merce sfusa posta sul mezzo del compratore.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume sono state adottate le seguenti densità a 15°C:

Benzina super	0,734
Benzina normale	0,714
Petrolio	0,791
Gasolio autotrazione	0,833
Gasolio riscaldamento	0,835
O.C. fluido	0,923

Il prezzo, di fatturazione ai grossisti titolari di deposito, del gasolio che viene acquistato a peso e rivenduto anche a volume, si intende relativo alla densità di riferimento a 15°C con uno scarto in più o in meno di 3 punti. In caso di scarti superiori, il prezzo da riportare in fattura si determina moltiplicando i prezzi su riportati per il rapporto tra la densità di riferimento e la densità effettiva riferita a 15°C che dovrà essere riportata sui documenti di accompagnamento della merce.

Per le vendite al consumo dei prodotti sfusi, il prezzo al litro può essere praticato solo per le consegne effettuate con impianti o automezzi muniti di idoneo contatore volumetrico o con kilolitriche.

Nelle determinazioni di propria competenza e quando ricorrono condizioni di particolare onerosità i comitati provinciali prezzi esamineranno, caso per caso, l'opportunità di fissare prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento. I comitati provinciali procederanno, entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, alla regolarizzazione dei prezzi locali di vendita, che avranno la stessa decorrenza del presente provvedimento.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale dei prezzi.

I rivenditori e i dettaglianti hanno l'obbligo di affiggere ben visibile nei locali adibiti alle vendite, copia del listino ufficiale dei prezzi di vendita al consumo. Gli organi di controllo statali e comunali vigileranno sul rispetto dell'obbligo in questione

I comitati provinciali prezzi dovranno riportare nei provvedimenti di competenza le norme per la disciplina dei prezzi di vendita al pubblico contenute nel presente provvedimento al fine di consentire la massima conoscenza e diffusione delle disposizioni stesse.

Roma, addì 4 maggio 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
NICOLAZZI

(4189)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Cerealvit P 0,5 dell'impresa Antiparassitari B.P.D. S.p.a.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1979 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Cerealvit P 0,5 concessa all'impresa Antiparassitari B.P.D. S.p.a., in Torino, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3590)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Geigy 33 L dell'impresa Ciba Geigy S.p.a.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1979 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Geigy 33 L concessa all'impresa Ciba Geigy S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3591)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Sivamlin 25 dell'impresa Sivam S.p.a.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1979 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Sivamlin 25 concessa all'impresa Sivam S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3592)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Cerecons P dell'impresa Sivam S.p.a.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1979 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Cerecons P concessa all'impresa Sivam S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3593)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Acuprilene 6 %

Con decreto ministeriale 2 aprile 1979 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 7 maggio 1973 all'impresa Pasquale Mormino e Figlio, in Termini Imerese (Palermo), del presidio sanitario denominato Acuprilene 6%, già registrato al n. 1141.

(3594)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ed assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1974, 1975, 1976 e 1977.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1974, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Perugia:	
Spoleto	188.800.000

Con decreto ministeriale 7 aprile 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Catanzaro:	
Maida	56.250.000

Con decreto ministeriale 11 aprile 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Arezzo:	
Civitella in Val di Chiana	22.120.000

Con decreti ministeriali 24 aprile 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Avellino:	
Avellino	227.300.000
Provincia di Perugia:	
Spoleto	344.600.000
Provincia di Roma:	
Tivoli	95.600.000

Con decreto ministeriale 11 aprile 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Arezzo:	
Civitella in Val di Chiana	41.630.000

Con decreti ministeriali 24 aprile 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Avellino:	
Avellino	224.800.000
Provincia di Perugia:	
Spoleto	406.600.000

Con decreti ministeriali 11 aprile 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Arezzo:	
Civitella in Val di Chiana	54.030.000
Provincia di Nuoro:	
Silanus	18.600.000

Con decreti ministeriali 24 aprile 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Avellino:	
Avellino	221.100.000
Provincia di Perugia:	
Spoleto	508.600.000

(Da 331/M a 343/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 84

Corso dei cambi del 2 maggio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	846,95	846,95	—	846,95	847 —	846,90	847,05	846,95	846,95	846,95
Dollaro canadese	742,30	742,30	—	742,30	742,39	742,25	742,70	742,30	742,30	742,30
Marco germanico	445,96	445,96	—	445,96	446,15	445,95	445,90	445,96	445,96	445,96
Fiorino olandese	410,79	410,79	—	410,79	411 —	410,65	410,92	410,79	410,79	410,79
Franco belga	28,016	28,016	—	28,016	28,03	28 —	28,028	28,016	28,016	28 —
Franco francese	193,98	193,98	—	193,98	194 —	193,95	193,98	193,98	193,98	193,95
Lira sterlina	1752,70	1752,70	—	1752,70	1751 —	1752,65	1752,85	1752,70	1752,70	1752,70
Lira irlandese	1701 —	1701 —	—	1701 —	1700 —	—	1702 —	1701 —	1701 —	—
Corona danese	159,45	159,45	—	159,45	159,40	159,40	159,42	159,45	159,45	159,45
Corona norvegese	164,03	164,03	—	164,03	164,13	164,02	164,06	164,03	164,03	164 —
Corona svedese	192,70	192,70	—	192,70	192,85	192,65	192,84	192,70	192,70	192,70
Franco svizzero	492,10	492,10	—	492,10	492,33	492,25	492,18	492,10	492,10	492,10
Seellino austriaco	60,667	60,667	—	60,667	60,60	60,65	60,65	60,667	60,667	60,65
Escudo portoghese	17,40	17,40	—	17,40	17,25	17,35	17,25	17,40	17,40	17,40
Peseta spagnola	12,829	12,829	—	12,829	12,83	12,80	12,83	12,829	12,829	12,80
Yen giapponese	3,865	3,865	—	3,865	3,75	3,75	3,762	3,865	3,865	3,76

Media dei titoli del 2 maggio 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	60,375
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,725
» 5,50 % » » 1968-83	87,325
» 5,50 % » » 1969-84	82,325
» 6 % » » 1970-85	81,625
» 6 % » » 1971-86	78,200
» 6 % » » 1972-87	77,125
» 9 % » » 1975-90	84,500
» 9 % » » 1976-91	84,300
» 10 % » » 1977-92	88 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,050
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,850
» » » » 1- 1-1978/80	100,800
» » » » 1- 3-1978/80	100,600
» » » » 1- 6-1978/80	100,700
» » » » 1- 8-1978/80	100,750
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,150
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	96,275
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,200
» » » 10 % 1- 1-1981	97,175
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84,600
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,250
» » » 12 % 1- 4-1982	98,850
» » » 12 % 1-10-1983	97,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 maggio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	847 —
Dollaro canadese	742,50
Marco germanico	445,93
Fiorino olandese	410,855
Franco belga	28,022
Franco francese	193,98
Lira sterlina	1752,775
Lira irlandese	1701,50
Corona danese	159,435
Corona norvegese	164,045
Corona svedese	192,77
Franco svizzero	492,14
Scellino austriaco	60,658
Escudo portoghese	17,325
Peseta spagnola	12,825
Yen giapponese	3,763

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di una cattedra di fisica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna è vacante una cattedra di fisica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4021)

Vacanza della cattedra di diritto internazionale pubblico presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma è vacante la cattedra di diritto internazionale pubblico, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4162)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Delimitazione tra il pubblico demanio marittimo e il demanio idrico alla foce comune dei fiumi Timavo e Locavaz.

Con decreto del Ministro dei trasporti e della marina mercantile di concerto con i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e del presidente della regione Friuli-Venezia Giulia 10 marzo 1979 si è proceduto alla delimitazione, a norma dell'art. 31 del codice navale, tra il demanio marittimo ed il demanio idrico alla foce comune dei fiumi Timavo e Locavaz nel senso che vengono affidati all'amministrazione della marina mercantile gli specchi acquei compresi tra il mare e la linea ortogonale all'asse del fiume tracciata in corrispondenza della via Timavo (lato sud) colorati in azzurro nella planimetria in scala 1 : 5000 allegata al decreto.

Restano escluse dal demanio marittimo e permangono al demanio idrico sia le acque a monte della linea sopraindicata che quelle del fiume Timavo vero e proprio a monte della loro confluenza con il fiume Locavaz.

Detti limiti saranno indicati in loco con termini mapidei recanti — lato mare — la dicitura « D.M. » che verranno apposti e mantenuti a cura del competente ufficio del genio civile.

(3904)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Stezzano

Con deliberazione della giunta regionale 13 febbraio 1979, n. 21656, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Stezzano (Bergamo) (var. n. 2), adottata con deliberazione consiliare 22 dicembre 1977, n. 228, relativa a modifica del tratto sud della circonvallazione e all'assoggettamento a piano particolareggiato dell'area per nuovi insediamenti industriali.

(3172)

Con deliberazione della giunta regionale 13 febbraio 1979, n. 21657, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Stezzano (Bergamo) (var. n. 3), adottata con deliberazione consiliare 3 marzo 1978, n. 15, relativa alla razionalizzazione delle previsioni relative ad alcune comparti.

(3173)

Approvazione del piano di zona del comune di Paderno Franciacorta

Con deliberazione della giunta regionale 13 febbraio 1979, n. 21653, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Paderno Franciacorta (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(3174)

Approvazione del piano di zona del comune di Olginate

Con deliberazione della giunta regionale 13 febbraio 1979, n. 21665, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Olginate (Como).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(3175)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/34 del 17 giugno 1930, con il quale il cognome del sig. Mljač Giuseppe, nato a Corgnale il 14 agosto 1874, venne ridotto nella forma italiana di « Milazzi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Giovanna Čok ed ai figli Maria, Giuseppe, Gregorina, Giovanni e Paola;

Vista la domanda prodotta in data 30 novembre 1978, corredata della prescritta documentazione, con la quale la figlia del predetto, sig.ra Milazzi Paola in Stopar, nata a Corgnale il 18 gennaio 1927, residente a Trieste - Basovizza 212, chiede la restituzione del cognome di nascita dalla forma italiana in quella originaria di « Mljač »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia di Giuseppe, Milazzi Paola in Stopar, il cui cognome di nascita è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Mljač ».

Il sindaco di Trieste è pregato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 23 aprile 1979

p. *Il prefetto*: RAVALLI

(4085)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi, per merito distinto, per i professori dei ruoli organici in servizio nei licei ginnasi, licei scientifici ed istituti magistrali, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1972.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;
Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1968 concernente le tabelle di valutazione dei titoli nei concorsi di merito distinto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto

Sono indetti i seguenti concorsi, per merito distinto, per i professori dei ruoli organici in servizio nei licei ginnasi, licei scientifici e negli istituti magistrali, uno per esami e titoli e l'altro per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1972, ai fini del passaggio anticipato rispettivamente alla terza e quarta classe di stipendio della carriera di appartenenza, di cui alla tabella *B* annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, modificata dal quadro III, sezione *B*, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079:

Materie o gruppi di materie	Numero dei posti messi a concorso	
	Concorsi per esami e titoli	Concorsi per soli titoli
GINNASI SUPERIORI		
1) Materie letterarie	2	6
2) Lingua e letteratura straniera	—	1
LICEI CLASSICI		
3) Lettere italiane e latine	1	2
4) Lettere latine e greche	1	2
5) Storia e filosofia	2	2
6) Storia dell'arte	—	—
7) Matematica e fisica	—	2
8) Scienze naturali, chimica e geografia	—	1
LICEI SCIENTIFICI		
9) Materie letterarie biennio	—	—
10) Matematica biennio	—	—
11) Lettere italiane e latine	2	5
12) Storia e filosofia	3	3
13) Matematica e fisica	2	3
14) Scienze naturali, chimica e geografia	—	2
15) Lingua straniera:		
francese	—	2
inglese	1	1
tedesco	—	1
spagnolo	—	—
16) Disegno	2	1
ISTITUTI MAGISTRALI		
17) Materie letterarie classi collegamento	—	—
18) Lingua e letteratura straniera biennio	—	—
19) Scienze naturali classi collegamento	—	—
20) Lettere italiane e storia	—	1
21) Lettere latine e storia	—	1
22) Filosofia e pedagogia	1	1
23) Matematica e fisica	1	3
24) Scienze naturali, chimica e geografia	1	1
25) Disegno	—	1
26) Musica e canto	—	—

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso per esami e titoli
(passaggio anticipato alla terza classe di stipendio)

Al concorso, per esami e titoli, possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1972 appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppi di materie cui si riferisce il concorso e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla 3ª classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio dopo la nomina in ruolo;

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1969-70, 1970-71 e 1971-72 qualifiche non inferiori a « valente ».

Non possono partecipare al concorso per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1972 coloro che alla stessa data abbiano diritto, a qualsiasi titolo, all'attribuzione della terza classe di stipendio.

Agli effetti della determinazione dell'anzianità per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente » né i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per la ammissione al concorso (lettera *a*) del primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato nei reparti combattenti anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempreché il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

I professori i quali, trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti, hanno preso parte ai precedenti analoghi concorsi, per esami e titoli (passaggio anticipato alla terza classe di stipendio) e non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito non possono partecipare al presente concorso.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso per soli titoli
(passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Al concorso, per soli titoli, possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1972 appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppi di materie cui si riferisce il concorso e che alla data stessa siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioe:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1969-70, 1970-71 e 1971-72 qualifiche non inferiori a «valente».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestati in reparti combattenti.

Il servizio militare prestato in reparti combattenti è computato, agli effetti anzidetti, come servizio civile di ruolo semprechè il richiedente non abbia usufruito del medesimo beneficio ai fini dell'ammissione al concorso, per merito distinto, per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio. Non possono partecipare al concorso per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1972 coloro che alla stessa data abbiano diritto, a qualsiasi titolo, all'attribuzione della quarta classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione della domanda, titoli e documenti Prove e diario di esami - Commissioni

Le domande di partecipazione ai concorsi, per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite dal successivo art. 7, debbono pervenire con raccomandata insieme con i titoli ed i documenti direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione classica - Divisione III - Sezione III, entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande e i titoli di ammissione ai concorsi si considerano prodotti in tempo utile purchè spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano spedito la domanda con i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, e coloro i quali risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

Peraltro l'esclusione dal concorso può essere disposta, per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritte o grafiche che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i termini previsti dall'art. 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il giorno, l'ora e i locali in cui si svolgeranno le prove d'esame.

Perde il diritto alla prova d'esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti, anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta che sarà fornita, debitamente timbrata, dal Ministero.

Nel concorso, per esami e titoli, l'esame consta di una prova scritta o grafica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova pratica ed indica il contenuto delle singole prove.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppo di materie impartite dai concorrenti nella cattedra ricoperta al 1° ottobre 1972 e comprende, nei concorsi indicati in calce alla tabella anzidetta, anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati e le necessarie dimostrazioni sperimentali.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta o grafica, abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto venti giorni prima di quella in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati; in tal caso la commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova di lezione può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco firmato dal presidente e dal segretario è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle commissioni giudicatrici e delle commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove d'esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazione delle prove d'esame e dei titoli

La commissione giudicatrice del concorso, per esami e titoli, dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di punti 100, dei quali 75 sono riservati alle prove d'esame e 25 ai titoli.

La commissione giudicatrice del concorso, per soli titoli, dispone, ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di 100 punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti l'attività culturale svolta dai candidati.

La valutazione dei titoli di servizio e di cultura, che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1972 sarà effettuata in conformità delle annesse tabelle 1, 2, 3 e 4 approvate con decreto ministeriale 7 giugno 1968.

Le sanzioni disciplinari, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di una aliquota di punti in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla commissione prima delle prove d'esame.

Art. 6.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, quando l'esame consta di due prove, e una votazione complessiva, non inferiore a 75 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti, in ordine di merito, ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75 su 100, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi e con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Nella graduatoria di merito del concorso, per soli titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori, la commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggior anzianità di servizio e, subordinatamente al più anziano di età.

I concorrenti che non conseguano la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Ai vincitori dei concorsi, per merito distinto, il passaggio anticipato rispettivamente alla terza e quarta classe di stipendio sarà attribuito, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, con decreti dei provveditori agli studi aventi effetto dal 1° ottobre 1972.

Art. 7.

Domanda di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

1) Nella domanda per l'ammissione al concorso, per esami e titoli, ed in quella per soli titoli, redatta su carta legale e diretta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica - Divisione III - Sezione III, gli aspiranti indicheranno:

a) nome e cognome (le insegnanti coniugate faranno seguire al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie d'insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 1° ottobre 1972 (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli, o per soli titoli, o per passaggio da istituti d'istruzione tecnica o da scuole pareggiate statizzate o per assunzione senza concorso);

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe posseduta al 30 settembre 1972;

h) l'indirizzo, ben chiaro, al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. Si fa obbligo al candidato di comunicare eventuali variazioni di indirizzo.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda, di documenti o delle comunicazioni relative al concorso.

2) I candidati ciechi e i mutilati che si trovino nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

3) Alla domanda di ammissione ai concorsi dovranno essere allegati, pena l'esclusione:

a) certificato rilasciato dal competente capo d'istituto o ufficio, in carta legale, dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1969-70, 1970-71 e 1971-72 nonchè eventuali sanzioni disciplinari;

b) copia dello stato matricolare rilasciata dal provveditore agli studi in carta legale di data non anteriore al 1° ottobre 1972, dalla quale, in particolare, risultino gli estremi dei provvedimenti e la decorrenza dei passaggi alla seconda e terza classe di stipendio;

c) i candidati che intendono avvalersi per l'ammissione ai concorsi dei benefici bellici, previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto, dovranno allegare una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare rilasciata dalla competente autorità militare, corredata dalla dichiarazione integrativa attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute.

I candidati che partecipano ai concorsi, per soli titoli, avvalendosi dei benefici anzidetti, debbono dichiarare nella domanda di non aver usufruito del medesimo beneficio per la ammissione ai precedenti concorsi di merito distinto per esami (per il passaggio alla terza classe di stipendio);

d) di un breve *curriculum* degli studi fatti, della carriera percorsa e dei riconoscimenti di servizio, anche non di ruolo, eventualmente richiesti, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta;

e) un elenco in duplice copia dei titoli di servizio e culturali e ogni altro titolo che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini di cui all'art. 5 del presente decreto, nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo;

f) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni, da presentarsi in unico esemplare. Le opere manoscritte e dattilografate non saranno prese in considerazione nè le bozze di stampa. Le pubblicazioni in collaborazione prive di formale indicazione circa il contributo o la parte del candidato non saranno valutate.

I titoli valutabili, specificati dalle tabelle annesse, debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1972 e debbono essere esibiti in originale o in copia autenticata.

Non è ammesso riferimento, tranne che per i candidati che hanno chiesto di partecipare anche ai concorsi, per merito distinto, indetti per i posti disponibili al 1° ottobre 1970 e 1° ottobre 1971, a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o altri Ministeri o uffici o a titoli di merito risultanti indirettamente da atti, dell'amministrazione. Dai certificati attestanti il servizio e gli incarichi, rilasciati dalle autorità o uffici competenti, debbono risultare la durata, la natura degli incarichi svolti nonchè la qualifica per ogni anno conseguita. I certificati attestanti i risultati dei concorsi e degli esami di Stato, ecc., debbono indicare la votazione conseguita nelle prove di esame. Il risultato del concorso, per esami, in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sarà valutato nei confronti dei candidati che presentino apposito certificato rilasciato dal competente ufficio concorsi scuole medie del Ministero della pubblica istruzione.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi, e, qualora abbiano sostenuto le prove e non risultino inclusi nella graduatoria di merito, di non aver nulla da eccepire in ordine alla procedura ed all'esito dei concorsi.

Le pubblicazioni dovranno essere ritirate direttamente o mediante incaricato fornito di delega scritta entro un mese dai termini sopra detti.

Per quanto riguarda la richiesta dei certificati attestanti l'esito positivo dei concorsi di merito distinto, gli interessati dopo la pubblicazione dei risultati definitivi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione dovranno inoltrare domanda, in carta libera, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica - Divisione III - Sezione III, allegando per ciascun certificato richiesto una marca da bollo dell'importo prescritto dalle vigenti disposizioni fiscali (non marca per atti amministrativi).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1979

Il Ministro: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1979
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 196

TABELLA ANNESSA AL BANDO DEI CONCORSI, PER MERITO DISTINTO, RISERVATI AI PROFESSORI DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE, ANNESSA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 GENNAIO 1960, N. 1743.

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta o grafica)
1) Italiano, latino, greco, storia e geografia	Ruolo corrispondente del ginnasio	*Prova scritta*: traduzione in latino di un brano di prosa greca, con commento, in italiano, relativo alla struttura sintattica e allo stile del testo.
2) Lettere italiane e latine	Ruolo corrispondente del liceo classico	*Prova scritta*: trattazione, con relativo inquadramento storico, di un argomento di letteratura italiana o latina, a scelta del candidato, tra due proposti dalla commissione. Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolta in latino.
3) Lettere latine e greche	Id.	*Prova scritta*: traduzione in latino di un brano di prosa o poesia greca con illustrazione, particolarmente di carattere storico letterario, relativa all'autore e all'opera dalla quale è desunto il testo e, se trattasi di poesia, con commento di carattere metrico.
4) Storia e filosofia	Id.	*Prova scritta*: trattazione di un argomento, scelto dal candidato, fra due proposti dalla commissione relativi uno alla storia e uno alla filosofia.
5) Storia dell'arte	Id.	*Prova scritta*: illustrazione critica di un'opera o di un gruppo di opere, a scelta del candidato, su tre temi proposti dalla commissione.
6) Matematica e fisica	Id.	*Prova scritta*: trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna).
7) Scienze naturali, chimica e geografia .	Id.	*Prova scritta*: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione, relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica e uno alla geografia e alla geologia.
8) Lettere italiane e latine	Ruolo corrispondente del liceo scientifico	*Prova scritta*: trattazione, con relativo inquadramento storico, di un argomento di letteratura italiana o latina, a scelta del candidato, tra due proposti dalla commissione. Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolto in latino.
9) Storia e filosofia	Id.	*Prova scritta*: trattazione di un argomento scelto dal candidato, fra due proposti dalla commissione, relativi uno alla storia e uno alla filosofia.
10) Matematica e fisica	Id.	*Prova scritta*: trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna).

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta o grafica)
11) Scienze naturali, chimica e geografia . .	Ruolo corrispondente del liceo scientifico	*Prova scritta*: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica e uno alla geografia generale e alla geologia.
12) Lingua straniera (francese, inglese, tedesco, spagnolo)	Id.	*Prova scritta*: trattazione, con relativo inquadramento storico, nella lingua straniera cui si riferisce il concorso, di un argomento letterario.
13) Disegno	Id.	*Prova grafica*: composizione decorativa o composizione di un particolare architettonico decorativo disegnato in prospettiva con libertà di tecnica, possibilmente a chiaroscuro.
14) Lettere italiane e storia	Ruolo corrispondente dell'istituto magistrale	*Prova scritta*: trattazione di un argomento di letteratura italiana, con relativo inquadramento storico.
15) Lettere latine e storia	Id.	*Prova scritta*: trattazione di un argomento di letteratura latina con relativo inquadramento storico, o di un argomento di storia, a scelta del candidato. Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolta in latino.
16) Filosofia e pedagogia	Id.	*Prova scritta*: trattazione di un argomento scelto dal candidato, fra due proposti dalla commissione, relativi uno alla filosofia e uno alla pedagogia.
17) Matematica e fisica	Id.	*Prova scritta*: trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna).
18) Scienze naturali, chimica e geografia . .	Id.	*Prova scritta*: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione, relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica e uno alla geografia generale e alla geologia.
19) Disegno	Id.	*Prova grafica*: composizione decorativa o composizione di un particolare architettonico decorativo disegnato in prospettiva con libertà di tecnica, possibilmente a chiaroscuro.
20) Musica e canto corale	Id.	*Prova scritta*: composizione di un madrigale a quattro voci miste in stile contrappuntistico su tema e parole date.

Note:

a) La scelta degli argomenti delle prove scritte è fatta dalla commissione tenendo presenti i programmi dei corrispondenti concorsi per la nomina in ruolo.

b) La lezione comprende un saggio di revisione e classificazione di elaborati nei concorsi di cui ai numeri 1), 2), 3), 8), 10), 12), 13), 14), 15), 17), 19) e per i concorsi di cui ai numeri 6), 7), 10), 11), 17), 18), le necessarie dimostrazioni sperimentali.

TABELLA 1

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI, PER MERITO DISTINTO PER ESAMI E TITOLI, RISERVATI AGLI INSEGNANTI DI RUOLO *A*, APPROVATA CON DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 1968, PUBBLICATO NELLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 214 DEL 24 AGOSTO 1968.

A) *Titoli di servizio* (massimo punti 15):

1) per ogni anno (almeno 7 mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo, con qualifica di «ottimo» o equivalente (si considerano non più di 8 anni): punti 1, fino a . punti 8

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di insegnamento degli istituti o scuole d'istruzione secondaria o artistica;

2) per ogni anno di servizio come preside incaricato o vice-preside: punti 0,5, fino a . » 4

3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,2, fino a . . . » 1,6

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario nella scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, attestato da certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,3, fino a » 2,4

5) partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e di perfezionamento didattico, per ogni corso: fino a punti 1 e fino ad un massimo di . » 2

6) per l'incarico di insegnamento ricoperto presso università o istituti di grado universitario dopo l'assunzione nel ruolo di attuale appartenenza, per anno accademico (almeno 5 mesi): punti 0,5, fino a » 4

7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici, direzione di scuole coordinate; collaborazione universitaria, ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a . . . » 2

B) *Titoli di cultura* (massimo punti 10):

1) libera docenza, per ciascuna: punti 1,50, fino a punti 3

2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 . . . » 2

3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico), fino a » 5

4) risultato conseguito nel concorso, per esami, in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un ventesimo della votazione complessiva), fino a . » 5

5) per ogni diploma o titolo finale di studio rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazioni post-universitari previsti dagli statuti delle università . » 1

6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, in concorsi, per esami, a cattedre di grado pari a quella di attuale appartenenza (si valuta una sola idoneità per ciascuna classe di concorso): punti 2, fino a . » 4

7) per ogni abilitazione in classi di esami per l'insegnamento in istituti di istruzione secondaria o artistica di secondo grado e per cattedra diversa da quella di attuale appartenenza: punti 1, fino a » 2

8) per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore), oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale » 1

9) risultato conseguito in precedenti concorsi, per merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito, per ciascuna punti 1), fino a . » 2

Il punteggio è ridotto alla metà se trattasi di concorsi di merito distinto per insegnanti di scuole o istituti di primo grado.

10) per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale, fino a » 2

TABELLA 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI, PER MERITO DISTINTO PER SOLI TITOLI, RISERVATI AGLI INSEGNANTI DI RUOLO *A*, APPROVATA CON DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 1968, PUBBLICATO NELLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 214 DEL 24 AGOSTO 1968.

A) *Titoli di servizio* (massimo punti 50):

1) per ogni anno (almeno 7 mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo con qualifica di «ottimo» o equivalente (si considerano non più di 16 anni): punti 2, fino a . . . . punti 32

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli d'insegnamento degli istituti o scuole di istruzione secondaria o artistica.

2) per ogni anno di servizio come preside incaricato o vice-preside: punti 0,5, fino a . . . . . » 8

3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,2, fino a . . . . » 3,2

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario nella scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, attestato da certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,3, fino a » 4,8

5) partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e di perfezionamento didattico: per ogni corso fino a punti 1 e fino a un massimo di . . . » 4

6) per l'incarico di insegnamento ricoperto presso università o istituti di grado universitario dopo l'assunzione nel ruolo di attuale appartenenza: per anno accademico (almeno 5 mesi): punti 0,5, fino a » 8

7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici, direzione di scuole coordinate; collaborazione universitaria, ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a . . . . » 5

B) *Titoli di cultura* (massimo punti 50):

1) libera docenza, per ciascuna: punti 4,50, fino a punti 9

2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 . . . . » 6

3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico), fino a . . . . » 20

4) risultato conseguito nel concorso, per esami, in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un decimo della votazione complessiva), fino a . . . . » 10

5) per ogni diploma o titolo finale di studio rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università . . . . » 2

6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, in concorsi, per esami, a cattedre di pari grado a quella di attuale appartenenza (si valuta una sola idoneità per ciascuna classe di concorso): punti 4, fino a . . . . » 8

7) per ogni abilitazione in classi di esami per l'insegnamento in istituti di istruzione secondaria o artistica di secondo grado e per la cattedra diversa da quella di attuale appartenenza: punti 2, fino a » 4

8) per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale: punti 1, fino a . . . . » 2

9) risultato conseguito in precedenti concorsi di merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito), un decimo della votazione complessiva del risultato migliore, fino a . . . . . . » 10

Il punteggio è ridotto alla metà se trattasi di concorsi di merito distinto per insegnanti di scuole o istituti di primo grado.

10) per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale, fino a . . . . . » 6

TABELLA 3

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI, PER MERITO DISTINTO PER ESAMI E TITOLI, RISERVATI AGLI INSEGNANTI DI RUOLO *B*, APPROVATA CON DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 1968, PUBBLICATO NELLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 214 DEL 24 AGOSTO 1968.

A) *Titoli di servizio* (massimo punti 15):

1) per ogni anno (almeno 7 mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo, con qualifica di « ottimo » o equivalente (si considerano non più di 5 anni): punti 1,5, fino a . . . . punti 7,5

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di scuole od istituti di istruzione secondaria od artistica.

2) per ogni anno di servizio come preside incaricato, o vice-preside, o coordinatore dei servizi provinciali di educazione fisica: punti 0,6, fino a » 3

3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,3, fino a . . . . » 1,5

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario della scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, come direttore tecnico del gruppo sportivo, attestato da un certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,4, fino a » 2

5) partecipazione a corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento didattico: per ogni corso fino a punti 1, fino a un massimo di » 2

6) per incarico presso università o istituti di grado universitario, ricoperto dopo l'entrata nel ruolo di attuale appartenenza, per anno accademico (almeno 5 mesi): punti 0,5, fino a . . . . . » 2,5

7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe: coordinatore di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali, competizioni sportive; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici; collaborazione universitaria, ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a . . . » 2

B) *Titoli di cultura* (massimo punti 10):

1) libera docenza, per ciascuna: punti 1,50, fino a punti 3

2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 . . . . » 1,50

3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico), fino a . . . . » 5

4) risultato conseguito nel concorso, per esami, in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un ventesimo della votazione complessiva), fino a . . . . » 5

5) per ogni diploma o titolo finale di studio, rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università, fino a . . . . » 1

6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, conseguita in concorsi, per esami, e per classi di concorso di grado pari o superiore alla cattedra di attuale appartenenza: punti 2, fino a . . . . » 4

7) per ogni abilitazione conseguita per classi di esami di grado pari o superiore: punti 1, fino a » 2

8) per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale . . . . » 1

9) risultati conseguiti in precedenti concorsi, per merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito, per ciascuna punti 1), fino a » 2

10) per altri titoli presentati dal candidato, attestanti la sua attività culturale, fino a » 3

TABELLA 4

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI, PER MERITO DISTINTO PER SOLI TITOLI, RISERVATI AGLI INSEGNANTI DI RUOLO *B*, APPROVATA CON DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 1968, PUBBLICATO NELLA « GAZZETTA UFFICIALE », N. 214 DEL 24 AGOSTO 1968.

A) *Titoli di servizio* (massimo punti 50):

1) per ogni anno (almeno 7 mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo, con qualifica di « ottimo » o equivalente (si considerano non più di 16 anni): *punti* 2, fino a . . . punti 32

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di scuole od istituti di istruzione secondaria od artistica

2) per ogni anno di servizio come preside incaricato, o vice-preside, o coordinatore dei servizi provinciali di educazione fisica: punti 0,5, fino a » 8

3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,2, fino a . . . . » 3,2

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario della scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, come direttore tecnico del gruppo sportivo, attestato da un certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,3, fino a » 4,8

5) partecipazione a corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento didattico: per ogni corso fino a punti 1, fino ad un massimo . . » 4

6) per incarico presso università o istituti di grado universitario, ricoperto dopo l'entrata nel ruolo di attuale appartenenza, per anno accademico (almeno 5 mesi): *punti* 0,5, *fino* a . . . . » 8

7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; coordinatore di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali, competizioni sportive; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici; collaborazione universitaria, ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a . . . . » 5

B) *Titoli di cultura* (massimo punti 50):

1) libera docenza, per ciascuna: punti 4,50, fino a punti 9

2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 . . . . » 4,50

3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico), fino a . . . . » 20

4) risultato conseguito nel concorso, per esami, in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un decimo della votazione complessiva), fino a . . . . » 10

5) per ogni diploma o titolo finale di studio, rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università, fino a . . . . » 2

6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, conseguita in concorsi, per esami, o per classi di concorso di grado pari o superiore alla cattedra di attuale appartenenza: punti 4, fino a » 8

7) per ogni abilitazione conseguita per classi di esami di grado pari o superiore: punti 2, fino a . » 4

8) per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale: punti 2, fino a . . . . » 4

9) risultati conseguiti in precedenti concorsi, per merito distinto per esami (un decimo della votazione complessiva ottenuta nel concorso di miglior esito, per l'inclusione nella relativa graduatoria di merito), fino a . . . . » 10

10) per altri titoli presentati dal candidato, attestanti la sua attività culturale, fino a . . . » 8

(3982)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a sei posti di agente di controllo in prova nel ruolo del personale delle carriere dell'esercizio, riservato ai congedati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, presso gli uffici, opifici e stabilimenti ubicati nella regione Sardegna.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 851, concernente la concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 556, concernente, tra l'altro, la semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Ritenuto di dover indire concorsi, per l'ammissione alla qualifica di agente di controllo in prova nel ruolo del personale delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in relazione alle effettive esigenze di servizio (nove agenti di controllo) ricorrenti presso gli uffici, opifici e stabilimenti dell'Amministrazione stessa situati nella regione Sardegna;

Visto l'art. 4 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, il quale riserva due terzi dei posti messi a concorso per la qualifica di agente di controllo ai congedati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza ed un terzo dei posti stessi agli operai di ruolo della predetta amministrazione;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè delle limitazioni ed esclusioni previste per l'applicabilità di tali benefici dall'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e dall'art. 13 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a sei posti di agente di controllo in prova nel ruolo del personale delle carriere dello esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato ai congedati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

I vincitori del predetto concorso saranno destinati esclusivamente presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Sardegna.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra, gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile stabilito dal presente decreto per la presentazione delle domande, dovranno:

a) aver conseguito la licenza elementare;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo le elevazioni di cui all'allegato *A*. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere idoneità fisica all'impiego di agente di controllo

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato;

siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, via della Luce n. 34/A-*bis* - 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere scrupolosamente secondo lo schema esemplificativo, allegato *B* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso);

la residenza con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio nell'ambito della regione di cui all'art. 1 del presente decreto;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno di conseguimento e della scuola presso la quale è stato conseguito;

la loro qualità di congedati dall'Arma dei carabinieri o dal Corpo della guardia di finanza;

gli eventuali servizi prestati come impiegati o come operai presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che intendano far valere ai fini della formazione della graduatoria, fra quelli previsti dal successivo art. 5 del presente bando;

di non essere stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico, cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande e della relativa documentazione.

Art. 4.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso i candidati dovranno allegare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo rilasciato dalla autorità militare competente.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Il documento suindicato non può essere sostituito dal foglio di congedo.

Ai fini della formazione della graduatoria, i candidati dovranno allegare alla domanda i documenti attestanti il possesso dei titoli di cui al successivo art. 5, redatti nella forma per ciascuno di essi ivi indicata.

Art. 5.

Documentazione dei titoli

I documenti da produrre a comprova del possesso dei titoli, ai fini del precedente art. 4, sono i seguenti:

1) titolo di studio: coloro che siano in possesso di un titolo di studio superiore a quello minimo prescritto dal precedente art. 2, dovranno produrre l'originale o copia autentica in bollo del titolo stesso;

2) cittadini deportati o internati: i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

3) orfani:

a) gli orfani ed equiparati dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale (regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111), o per la guerra 1940-43, o per la guerra o la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra (legge 1° ottobre 1951, n. 1140) dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani ed equiparati dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani ed equiparati dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) profughi: i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi e precisamente:

a) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dell'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I rimpatriati dalla Libia a seguito degli eventi del 1969-70 di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, dovranno produrre un attestato rilasciato in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione;

b) i rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n 319, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306 dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri;

c) i connazionali, residenti in Rhodesia anteriormente alla data del 1° gennaio 1977 e che siano rimpatriati o rimpatrieranno dopo tale data, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1978, dovranno presentare una attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare, comprovante tale loro condizione;

d) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste potranno produrre, in luogo delle anzidette attestazioni, un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, in data non anteriore a quella del bando del presente concorso.

Gli orfani di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e i profughi potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) un certificato, su carta da bòllo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

5) figli di mutilati e invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle categorie equiparate dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre e la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con la indicazione della relativa categoria;

6) perseguitati razziali:

a) coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

7) personale militare in servizio per conto dell'O.N.U.: coloro che, per conto dell'O.N.U., abbiano prestato o prestino servizio in zona d'intervento militare, dovranno produrre apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal Ministero della difesa;

8) coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella stabilita dal primo comma del precedente art. 3. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi;

9) dipendenti delle amministrazioni dello Stato:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella stabilita dal primo comma del citato art. 3;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella stabilita dal primo comma del ripetuto art. 3, rilasciata in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto di impiego.

Art. 6.
Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera a).

Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il titolo di studio non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti della licenza o diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del titolo, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

C) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere C) e D) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue

Per gli aspiranti invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere C) e D) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o ad altre amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Art. 7.
Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 6, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine della valutazione dei titoli di cui all'art. 4.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 6, lettera F).

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre la documentazione in carta libera, secondo le modalità previste dall'art. 8 della tabella, allegato B, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 8.
Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 6, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 9.
Nomina della commissione esaminatrice e valutazione dei titoli e della prova pratica

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 8 agosto 1977, n. 556.

Tale commissione determinerà, preliminarmente, i criteri di valutazione dei titoli, in base a coefficienti numerici espressi in centesimi, nonchè della prova pratica di scrittura sotto dettato.

La valutazione complessiva dei titoli e quella della prova pratica di scrittura sotto dettato non potranno superare, rispettivamente i 90/100 e i 10/100.

I candidati che nella valutazione dei titoli avranno riportato un coefficiente complessivo inferiore a 35/100 non saranno ammessi a sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato.

L'idoneità sarà riconosciuta ai candidati che in tale prova avranno riportato un coefficiente non inferiore a 6/100.

La valutazione finale sarà data dalla somma del coefficiente complessivo ottenuto nella valutazione dei titoli e del coefficiente ottenuto nella prova pratica.

Art. 10.
Svolgimento della prova pratica: data e sede

Con successivo decreto saranno stabilite la data e la sede per l'effettuazione della prova pratica di cui al precedente art. 1.

I candidati ammessi al concorso, che avranno riportato un coefficiente complessivo non inferiore a 35/100 nella valutazione dei titoli, saranno avvertiti in tempo utile, a norma delle vigenti disposizioni, della data e della sede stabilite per l'effettuazione della prova pratica di cui al primo comma del presente articolo.

Per essere ammessi a sostenere la prova anzidetta, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

c) tessera personale di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 11.
Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

Per lo svolgimento del concorso si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 12.
Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.
Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati agenti di controllo in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 997.550, parametro 133, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro II, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità pensionabile annua lorda di L. 675.000, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, dei miglioramenti economici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271 e 16 aprile 1977, n. 116, della indennità integrativa speciale mensile lorda prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e delle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Ai vincitori del concorso, che rivestano la qualità di dipendenti civili di ruolo dello Stato e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione o indennità pensionabile di importi superiori a quelli spettanti nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dall'art. 1, terzo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

Ai vincitori del concorso muniti di un trattamento ordinario, non privilegiato, a titolo di pensione a carico dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, degli enti parastatali ed, in genere, di tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico indicati nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 759, verranno applicate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.
Assegnazione della sede di servizio

Ogni vincitore sarà assegnato ad una sede di servizio che gli verrà, a suo tempo, indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, nell'ambito della regione di cui all'art. 1 del presente decreto.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Coloro che avranno conseguito la nomina ad agente di controllo in prova dovranno permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1979

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1979
Registro n. 2 *Monopoli, foglio n.* 153

ALLEGATO *A*
(rif. art. 2, lettera *c*), del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di un anno, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima (decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito in legge 3 gennaio 1939, n. 1 e legge 3 giugno 1978, n. 288);

2) di anni cinque:

a) per i cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467); per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza (legge 14 marzo 1961, n. 130);

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), nonchè per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744 e, fino al 14 novembre 1980, per i connazionali residenti in Rhodesia anteriormente alla data del 1° gennaio 1977 e che siano rimpatriati o rimpatrieranno dopo tale data (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1978);

c) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento militare indicate con decreto del Ministro della difesa (legge 11 dicembre 1962, n. 1746).

Il beneficio dell'elevazione di cinque anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

I benefici di cui ai numeri precedenti, salvo le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

4) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n 404, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta da bollo)

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - Via della Luce n. 34/*A-bis* - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . . . nato a . . (provincia di . .) il . . . . . . e residente dal (1) . . in . . . . . . (c.a.p. . . .) (provincia di . . . .) via . . . . n. . . (telefono n. . .) chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a sei posti di agente di controllo in prova nel ruolo del personale delle carriere dell'esercizio della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da destinare esclusivamente presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Sardegna.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché (2) (per i soli candidati che abbiano superato il 35° anno di età) . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

d) non ha riportato condanne penali (4) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso della licenza elementare conseguita presso la scuola di . . . . in data . . . . . .;

f) è stato congedato, con il grado di (5) . . . . . . dall'Arma o Corpo (6) . . . . in cui ha prestato servizio dal (7) . . . . . . al (8) . . . . .;

g) è in possesso dei seguenti titoli da far valere (9) . . . .;

h) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (10) . . . .;

i) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (11);

l) non è stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Dichiara inoltre:

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che gli verrà assegnata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, nell'ambito della regione Sardegna;

di essere a conoscenza che, in caso di nomina, dovrà permanere nella sede cui sarà assegnato per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Data, ...

Firma (autenticata) (12)
. . . .

Allegati: n. . . . .

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico . . . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto all'elevazione di tale limite.

I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(5) Indicare il grado rivestito all'atto del congedo.

(6) Specificare se il candidato sia congedato dall'Arma dei carabinieri ovvero dal Corpo della guardia di finanza.

(7) Indicare la data di arruolamento.

(8) Indicare la data del congedo.

(9) Indicare i titoli tra quelli indicati nell'art. 5 del bando che il candidato intenda far valere. I relativi documenti, redatti nella forma prescritta, dovranno essere allegati alla domanda stessa.

(10) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni.

Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(11) L'aspirante indichi le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(12) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato da sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(3951)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli, a otto posti di operaio comune in prova nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 1° giugno 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1971, registro n. 38 Finanze, foglio n. 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 14 ottobre 1971, relativo alla determinazione delle nuove piante organiche degli operai del Ministero delle finanze;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, nonché dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 10 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1978, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 189, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente l'estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a otto posti di operaio comune in prova nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, con la qualifica professionale di manovale specializzato.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza elementare.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età ed i 45 per i mutilati, per gli invalidi di guerra e per servizio e in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 2.

I requisiti di cui all'art. 1 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso o ad una delle intendenze di finanza entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare il possesso di tutti i requisiti indicati nell'art. 1 del presente decreto, i titoli che attestano il diritto all'elevazione del limite massimo di età, il domicilio o il recapito con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni e devono allegare, in originale o in copia autenticata, qualsiasi titolo, diploma o attestato conseguito in attività attinente alla qualifica per la quale si concorre. Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno, al Ministero o ad una delle intendenze di finanza, dopo il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

I candidati devono dichiarare, inoltre, nella domanda di partecipazione al concorso il possesso di eventuali titoli di preferenza previsti dall'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

I titoli di cui al precedente comma non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dei candidati o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero o ad una delle intendenze di finanza dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 3.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero o da una delle intendenze di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale ai sensi delle vigenti disposizioni, determinerà i criteri di valutazione dei titoli ed esprimerà il giudizio, mediante punteggio, sui titoli presentati dai candidati

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori saranno sottoposti a visita medica da parte di una commissione che sarà nominata con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

Detta commissione dovrà accertare l'idoneità fisica e l'attitudine al mestiere dei candidati.

Ai candidati sarà, inoltre, data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la visita medica suddetta sara tenuta.

Per sottoporsi alla visita medica i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale della licenza elementare o copia autentica dello stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione o alla esenzione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali ed i graduati in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo del certificato medico e del documento militare, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricezione della lettera di invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* dell'art. 7, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 7.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

Il tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti complessivamente assegnati nella valutazione dei titoli a ciascuno dei candidati stessi e quella dei vincitori sarà determinata con l'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 26 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa

Art. 11.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza del diritto alla nomina in prova.

Art. 12.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza del diritto alla nomina prevista dal precedente art. 11, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio ai sensi dell'art. 7 del presente bando, saranno nominati, con decorrenza dalla data di tale assunzione, operaio comune in prova, nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi verrà corrisposto il trattamento economico previsto dall'art. 16 della legge 5 marzo 1961, n. 90 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1979
Registro n. 1 *Finanze, foglio n.* 252

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 2000)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . c.a.p. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a otto posti di operaio comune in prova nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, con la qualifica professionale di manovale specializzato.

All'uopo allega i seguenti titoli ai fini della valutazione di merito . . . .

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

(1) . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

---

(1) Indicare eventuali titoli di preferenza, ai fini della formazione della graduatoria.

(3950)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, a sette posti di segretario in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari della giustizia militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1965;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1079;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso sette posti di segretario in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari della giustizia militare;

Accertato che nel predetto ruolo, detratti i posti da riservare al concorso di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risulta la relativa disponibilità di posti;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1974, registro n. 45 Difesa, foglio n. 60, con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a sette posti di segretario in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari della giustizia militare.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 28 e 29 giugno con inizio alle ore 8, presso l'istituto S. Maria, via Tasso, 141, Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2 sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, sempreché abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito presso un istituto statale o presso un istituto legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per la partecipazione a concorsi d'accesso a carriere impiegatizie dello Stato;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 35° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del codice di avviamento postale) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del corpo cui appartengono.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonché con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata sul Giornale ufficiale della difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici. I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre e non rechi pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali a militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal Sindaco e vistato dal commissario di leva per i candidati assegnati alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto per i candidati assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto all'elevazione

Art. 9

Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a segretario in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari della giustizia militare.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 marzo 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1979
Registro n. 12 Difesa, foglio n. 368

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - ROMA

Il sottoscritto:

cognome . . (le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile);

nome . . . . . .;

residente in . . . . . . (provincia di . . . .)

c.a.p. . . . . .;

chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a sette posti di segretario in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari della giustizia militare e desidera che tutte le comunicazioni relative allo stesso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . . . (indicare anche il c.a.p. e, ove possibile, il numero telefonico).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . il . . . (ove del caso: e che avendo superato il 35° anno di età ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . . . . (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (provincia di . . . .) (2);

di non avere riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . . con specializzazione . . . rilasciato da . . . . . nell'anno scolastico . . . . .;

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . (5);

di avere prestato servizio come impiegato dal . . . . al . . . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . (5);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede.

Data, .

Firma (6)

. . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . . . . .;

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . .;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte

1) Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

2) Nozioni di ordinamento giudiziario militare.

Colloquio

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su:

1) nozioni generali di diritto e procedura penale;

2) nozioni generali di diritto e procedura penale militare;

3) nozioni sui servizi di cancelleria dei tribunali militari;

4) nozioni di statistica giudiziaria.

(4068)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina del lavoro, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;

Considerato che il prof. Mongelli Nicola ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Lanucara Pasquale, primario dell'ente ospedaliero « E. Morelli » di Reggio Calabria è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina del lavoro che si terrà a Roma il giorno 7 dicembre 1978 in sostituzione del prof. Mongelli Nicola rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1979
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 328

(3712)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ematologia, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;

Considerato che il prof. Alberto Fois ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi familiari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Franco Mandelli, direttore dell'istituto di ematologia dell'Università di Roma, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ematologia che si terrà a Roma il giorno 9 gennaio 1979 in sostituzione del prof. Alberto Fois, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1979
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 339

(3713)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MESSINA

Concorso a posti di veterinario comunale capo vacanti nella provincia di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per i seguenti posti di veterinario comunale capo vacanti presso i comuni di:

1) Messina;

2) Milazzo.

Il termine per la presentazione delle domande e documenti di rito scade il 30 giugno 1979, ore 12.

Il bando è pubblicato all'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di Messina e dei comuni interessati ed è stato notificato agli uffici ed enti a norma di legge.

(3851)

OSPEDALE OFTALMICO DI ROMA

Concorso a quattro posti di assistente oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Roma.

(1378/S)

OSPEDALI DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE DI CITTA' DI CASTELLO E UMBERTIDE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale presso lo stabilimento ospedaliero di Città di Castello.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Città di Castello (Perugia).

(1366/S)

OSPEDALE « D. GIAMBONI » DI EDOLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Edolo (Brescia).

(1371/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di oculistica;

un posto di assistente di anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(1372/S)

OSPEDALE CIVILE « T. MASSELLI-MASCIA » DI S. SEVERO

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Severo (Foggia).

(1375/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ortopedia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Severo (Foggia).

(1376/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorso a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente rale dell'ente in Genova.

(1370/S)

OSPEDALI « EUR-GARBATELLA » DI ROMA

Concorso ad un posto di aiuto di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale - sezione concorsi dell'ente in Roma.

(1368/S)

OSPEDALI « PIEMONTE E R. MARGHERITA » DI MESSINA

Concorso ad un posto di capo sezione con qualifica di aiuto addetto alla sezione di odontostomatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di capo sezione con qualifica di aiuto addetto alla sezione di odontostomatologia presso l'ospedale Piemonte.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Messina.

(1364/S)

OSPEDALE CIVILE « CADUTI IN GUERRA » DI CANOSA DI PUGLIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto d. direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 dell'11 giugno 1979.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Canosa di Puglia (Bari).

(1374/S)

OSPEDALE « S. MARIA » DI MONTAGNANA

Concorso a due posti di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montagnana (Padova).

(1367/S)

OSPEDALE MAGGIORE « S. GIOVANNI BATTISTA » E DELLA CITTA' DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale presso la sede Molinette;

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso la sede nuova astanteria « Martini » (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(1410/S)

OSPEDALE « S. SALVATORE » DI CORRIDONIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Corridonia (Macerata).

(1373/S)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di nefrologia e dialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di nefrologia e dialisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(1365/S)

OSPEDALI DI LENO, MANERBIO E PONTEVICO

Concorso ad un posto di assistente otorinolaringoiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente otorinolaringoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regione dell'Emilia-Romagna 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Leno (Brescia).

(1369/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 24 agosto 1978, n. 54.
Guide alpine - Guide sciatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 2 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Licenza

Per l'esercizio stabile della professione di «guida alpina - guida sciatore» e di «aspirante guida» nel territorio della provincia sono richieste un'apposita licenza rilasciata dall'amministrazione provinciale e l'iscrizione nel registro delle guide alpine istituito e tenuto presso l'assessorato provinciale per il turismo.

La licenza di cui al comma precedente è valida anche ai sensi e per gli effetti della legge 1° dicembre 1971, n. 1051, e va presentata annualmente all'assessorato per il turismo per il rinnovo.

L'esercizio saltuario della professione da parte di guide o portatori alpini autorizzati provenienti con i loro clienti da altre regioni o dall'estero non è soggetto ad autorizzazione, ma è subordinato all'osservanza delle norme di cui all'art. 12 e in quanto applicabili del regolamento previsto dall'art. 16.

L'apertura di corsi e scuole d'alpinismo, anche solo stagionale e, in genere, l'esercizio della professione in provincia di Bolzano, anche solo stagionale con reclutamento in loco dei clienti o invitando questi ultimi a recarsi nella provincia, costituisce esercizio stabile della professione ai fini delle disposizioni della presente legge.

Art. 2.
«Guida alpina - Guida sciatore»

E' «guida alpina - guida sciatore» chiunque sia abilitato ai sensi della presente legge:

a) all'accompagnamento di persone in escursioni alpine, sia su roccia che su ghiaccio, di ordine e grado di difficoltà da stabilirsi con regolamento di esecuzione;

b) all'accompagnamento di persone in escursioni sci-alpinistiche;

c) all'attività di istruttore alpino o sci-alpinistico.

Art. 3.
«Aspirante guida»

E' «aspirante guida» chiunque sia abilitato a svolgere l'attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo con esclusione delle ascensioni ed escursioni superiori al terzo grado.

Art. 4.
Scuole di alpinismo

Per scuola di alpinismo ai sensi della presente legge si intende un'organizzazione per l'istruzione alpinistica professionalmente svolta mediante corsi di roccia, di ghiaccio, di sci-alpinismo e mediante l'accompagnamento in escursioni alpine e sci-alpinistiche senza limiti di durata e numero di partecipanti.

Scuole di alpinismo possono essere istituite per iniziativa di un gruppo di almeno tre guide alpine - guide sciatori, in possesso di regolare licenza, che intendano associarsi per il coordinamento tecnico-funzionale della loro attività.

Per le scuole di alpinismo è richiesta un'apposita autorizzazione da parte dell'assessore per il turismo, che viene rilasciata su istanza delle guide interessate, previo parere favorevole della consulta per le attività alpinistiche.

La domanda di autorizzazione corredata da copia dello statuto deve essere presentata entro il 28 febbraio di ogni anno e deve contenere i nominativi delle guide alpine - guide sciatori che faranno parte dell'organico della scuola, nonchè una relazione dalla quale risulti la sede della scuola, l'attrezzatura e il territorio sul quale sarà svolta l'attività di istruzione.

Il documento di autorizzazione deve essere presentato annualmente all'assessorato per il turismo per il rinnovo.

Le scuole di alpinismo saranno iscritte nell'apposito registro tenuto presso l'assessorato per il turismo.

Agli effetti della presente legge non è considerato corso rispettivamente scuola di alpinismo l'attività alpinistica organizzata dalle associazioni alpinistiche riconosciute per finalità statutarie per i propri soci e senza scopo di lucro.

Art. 5.
Documentazione

Chiunque intenda ottenere l'abilitazione alla qualifica di «aspirante guida» deve presentare entro il 31 dicembre apposita domanda all'assessorato per il turismo, corredata da un certificato di nascita dal quale risulti che il richiedente abbia compiuto o compia entro il 31 dicembre dello stesso anno il diciottesimo anno di età, e da certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante che il richiedente è psico-fisicamente idoneo all'esercizio della professione cui aspira.

Nella domanda l'interessato deve, inoltre, dichiarare di possedere i requisiti di cui ai punti dall'1) al 5) compreso dell'art. 10 e deve indicare l'appartenenza al gruppo linguistico.

I candidati, la cui documentazione è stata riconosciuta regolare, sono ammessi al ciclo di corsi di cui all'articolo seguente.

Entro dieci giorni dalla comunicazione di ammissione ai corsi i candidati devono versare alla tesoreria provinciale la quota di iscrizione il cui importo sarà determinato annualmente con deliberazione della giunta provinciale, sentita la consulta per le attività alpinistiche.

Art. 6.
Ciclo di corsi

Annualmente viene indetto con decreto dell'assessore competente, sentita la consulta per le attività alpinistiche, il ciclo di corsi per i candidati alla qualifica di «aspirante guida». Con lo stesso provvedimento si procede alla nomina degli istruttori e dei loro supplenti ed è fissata la data degli esami finali.

I corsi non vengono espletati a meno che non sussistano motivate necessità se i richiedenti, ai sensi del precedente articolo, non superano il numero di dieci.

L'assessore può affidare l'organizzazione e la effettuazione dei corsi all'Alpenverein Südtirol (AVS) e/o alla sezione provinciale del Club alpino italiano di Bolzano (CAI).

I partecipanti ai corsi sono inquadrati in distinti gruppi di insegnamento in lingua tedesca o lingua italiana in base alla dichiarazione di appartenenza al rispettivo gruppo linguistico di cui all'articolo precedente. Ogni ciclo comprende tre corsi teorico-pratici: uno di alpinismo su roccia, uno di alpinismo su ghiaccio e uno di sci-alpinismo. L'insegnamento nei tre corsi comprende comunque anche la teoria e la pratica del soccorso alpino.

I programmi dei corsi sono stabiliti con provvedimento dell'assessore competente, sentita la consulta per le attività alpinistiche.

La durata effettiva dei corsi di alpinismo su roccia e su ghiaccio è stabilita in giorni quattordici ciascuno, mentre quella del corso di sci-alpinismo è stabilita in giorni sette.

All'assessorato per il turismo è affidata la vigilanza sull'organizzazione e sull'effettuazione dei corsi; le ispezioni sono effettuate da membri della commissione di cui all'art. 8.

Al termine di ciascun corso sarà compilato a cura dello istruttore capo un rapporto collegiale su ogni partecipante al corso stesso. Detto rapporto è inviato alla commissione di cui all'art. 8.

Art. 7.
Esami

L'esame finale ha luogo davanti alla commissione di cui all'art. 8. Sono ammessi all'esame finale coloro che hanno frequentato regolarmente i corsi per tutta la durata prescritta nel precedente art. 6.

L'esame finale verte innanzitutto sulla conoscenza teorica delle materie. Il candidato, inoltre, deve dar prova di avere buona conoscenza della zona in cui aspira ad esercitare la professione.

La commissione può comunque disporre che il candidato sostenga anche le prove pratiche in sua presenza.

Il giudizio finale è basato sulla valutazione delle conoscenze teoriche accertate, nonchè sui rapporti di cui all'ultimo comma dell'art. 6.

Art. 8.

Commissioni esaminatrici

Vengono costituite due commissioni d'esame, una per i candidati di lingua tedesca e una per i candidati di lingua italiana. Ogni commissione è composta:

a) da un funzionario della carriera direttiva dell'assessorato per il turismo, quale presidente;

b) da un rappresentante dell'Alpenverein Südtirol, che funge anche quale vicepresidente della commissione per i candidati di lingua tedesca;

c) da un rappresentante della sezione provinciale del Club alpino italiano, che funge anche quale vicepresidente della commissione per i candidati di lingua italiana;

d) da una guida alpina appartenente al rispettivo gruppo linguistico rappresentante delle associazioni professionali delle guide alpine più rappresentative della provincia;

e) da tre istruttori dei corsi, di cui all'art. 6;

f) da due esperti nelle materie teoriche previste dai programmi.

Per i singoli membri della commissione possono essere nominati dei supplenti.

Funge da segretario un impiegato dell'assessorato per il turismo.

Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto dell'assessore per il turismo e rimangono in carica per un anno.

Ai membri della commissione e al segretario sono corrisposti, in quanto dovuti in base alle vigenti leggi, i compensi di cui alla legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6, rispettivamente 6 agosto 1969, n. 6, e successive modifiche.

Art. 9.

Passaggio dalla qualifica di «aspirante guida» a quella di «guida alpina - guida sciatore»

La qualifica di «guida alpina - guida sciatore» si consegue dopo aver prestato servizio effettivo come «aspirante guida» per almeno un triennio e avere frequentato nell'ultimo anno e con esito favorevole almeno un corso di aggiornamento professionale di cui all'art. 11.

Al fine dell'iscrizione nel registro gli interessati devono presentare apposita domanda all'assessorato per il turismo corredata da un'idonea documentazione sul servizio prestato come «aspirante guida» e sull'esito favorevole della frequenza del corso di aggiornamento.

Art. 10.

Registro «guide alpine - guide sciatori» e «aspiranti guida»

Superato con esito favorevole l'esame finale i candidati devono inoltrare all'assessorato per il turismo la seguente documentazione:

1) certificato di cittadinanza;
2) certificato di residenza;
3) licenza della scuola d'obbligo;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato del casellario giudiziale rilasciato in data non anteriore a mesi tre;
6) certificato medico, rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante che il richiedente è psico-fisicamente idoneo all'esercizio della professione cui aspira;
7) due fotografie formato tessera firmate sul retro;
8) attestato da cui risulti che il candidato ha superato con esito favorevole l'esame finale previsto dall'art. 7.

Se la documentazione è stata riconosciuta regolare, l'ufficio competente provvede all'iscrizione nell'apposito registro.

Oltre a quanto disposto dall'art. 11 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'iscrizione può essere negata a chi ha riportato condanna per reato contro la moralità pubblica e il buon costume.

Ottenuta l'iscrizione, all'interessato sono rilasciate d'ufficio la licenza di cui all'art. 1, il libretto personale di riconoscimento e il distintivo ufficiale di «guida alpina - guida sciatore» rispettivamente di «aspirante guida».

Contro la negata iscrizione o cancellazione l'interessato può ricorrere alla giunta provinciale entro trenta giorni dalla data della rispettiva notificazione. La giunta provinciale decide definitivamente entro sessanta giorni.

I provvedimenti della giunta provinciale sono immediatamente esecutivi.

La cancellazione avviene per la cessazione di uno dei requisiti previsti dal presente articolo, per domanda dell'interessato per cessazione del servizio e per provvedimento disciplinare che comporta il ritiro della licenza.

Art. 11.

Corsi di aggiornamento

Le «guide alpine - guide sciatori» e gli «aspiranti guida» devono frequentare almeno una volta ogni tre anni i corsi di aggiornamento professionale indetti dall'assessorato per il turismo. Per l'ammissione al corso deve essere presentato ogni volta il certificato medico previsto al punto 6) dell'art. 10.

L'organizzazione e l'effettuazione dei corsi di aggiornamento può essere delegata all'Alpenverein Südtirol o alla sezione provinciale del Club alpino italiano.

La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento può essere giustificata solo da cause di forza maggiore. In tal caso deve essere presentata all'assessorato per il turismo idonea documentazione.

Viene concessa un'unica proroga non superiore ad un anno.

Coloro che senza idonea giustificazione non frequentino i corsi di aggiornamento non ottengono il rinnovo della licenza.

Art. 12.

Soccorso

Le «guide alpine - guide sciatori», nonchè gli «aspiranti guida» sono obbligati in casi di infortunio in montagna a prestare la loro opera, organizzando di iniziativa e partecipando alle spedizioni di soccorso organizzate localmente, compatibilmente con l'esigenza di mantenere la massima sicurezza nei confronti dei propri clienti.

Art. 13.

Assicurazione

Ciascuna «guida alpina - guida sciatore» deve essere assicurata contro infortunio e responsabilità civile verso terzi.

I massimali di garanzia saranno stabiliti dalla consulta per le attività alpinistiche.

La provincia può concedere alle società di appartenenza contributi sulle spese di assicurazione.

Art. 14.

Sanzioni amministrative

Chiunque esercita contrariamente ai disposti di cui all'art. 1, primo e terzo comma, della presente legge la professione di «guida alpina - guida sciatore» o di «aspirante guida», soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 250.000 e massima di L. 1.500.000.

Chiunque istituisce o gestisce, senza la prescritta autorizzazione, una scuola di alpinismo soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 1.000.000 e massima di L. 3.000.000.

L'accertamento delle infrazioni alla presente legge sarà curato dagli organi di sicurezza pubblica, su richiesta del presidente della giunta provinciale, nonchè dagli organi di polizia locale.

L'ammontare della sanzione pecuniaria è determinato dallo ufficio competente dell'assessorato al turismo.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.

Art. 15.

Provvedimenti disciplinari

La «guida alpina - guida sciatore» e l'«aspirante guida» che contravviene alle disposizioni della presente legge soggiace alle seguenti sanzioni:

richiamo scritto;

interdizione temporanea dall'esercizio professionale;

ritiro definitivo della licenza.

Le sanzioni sono applicate dal presidente della giunta provinciale su proposta dell'assessore per il turismo, che richiede in merito un parere alla consulta per le attività alpinistiche.

Avverso le sanzioni del ritiro definitivo della licenza è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento alla giunta provinciale, che decide in via definitiva entro sessanta giorni. Il provvedimento della giunta provinciale è immediatamente esecutivo.

Art. 16.

Regolamento di esecuzione

Con regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalità di presentazione delle domande, l'equipaggiamento, i diritti e i doveri delle « guide alpine - guide sciatori » e « aspiranti guida » in quanto non regolati dalla presente legge, le modalità per la tenuta e il rinnovo delle licenze, le tariffe professionali vincolanti per tutte le guide esercitanti e le norme per la gestione delle scuole di alpinismo, le modalità per l'organizzazione e la gestione dei corsi.

Art. 17.

Agevolazioni finanziarie

La provincia è autorizzata a concedere contributi e sussidi per l'effettuazione dei corsi di cui agli articoli 6 e 11 e per iniziative rivolte allo sviluppo del settore.

Art. 18.

Consulta per le attività alpinistiche

E' istituita la consulta per le attività alpinistiche che è così composta:

a) dall'assessore per il turismo o un suo sostituto, quale presidente;

b) da un funzionario della carriera direttiva dell'assessorato per il turismo;

c) da un rappresentante dell'Alpenverein Südtirol;

d) da un rappresentante della sezione provinciale del Club alpino italiano;

e) da due rappresentanti delle associazioni professionali delle guide alpine più rappresentative della provincia;

f) da un rappresentante del corpo di soccorso alpino dell'A.V.S.;

g) da un rappresentante del corpo di soccorso alpino del C.A.I.;

h) da un rappresentante dell'associazione professionale degli albergatori e pubblici esercenti più rappresentativa in provincia;

i) da un rappresentante dell'Unione agricoltori e coltivatori diretti altoatesini;

l) da un rappresentante dell'associazione provinciale dei maestri di sci più rappresentativa della provincia;

m) da un rappresentante delle organizzazioni turistiche;

n) da un rappresentante dell'assessorato alla tutela dello ambiente.

Funge da segretario un funzionario dell'assessorato provinciale cui è assegnata la materia del turismo.

La consulta ha le funzioni assegnate dalla presente legge ed è organo consultivo della provincia autonoma nelle materie riguardanti le attività alpinistiche, il patrimonio alpinistico e il soccorso alpino.

La composizione della consulta deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in consiglio provinciale.

Art. 19.

Norme transitorie

Coloro che sono in possesso della licenza valida di « guida alpina » o « portatore » ai sensi dell'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e degli articoli 234 e 237 del relativo regolamento di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, vengono iscritti nel registro in un elenco speciale ad esaurimento e autorizzati all'esercizio della professione di « guida alpina - guida sciatore » e di « aspirante guida » limitatamente ad ascensioni su roccia e su ghiaccio.

A tal fine le « guide alpine » sono equiparate alle « guide alpine - guide sciatori », mentre i « portatori » sono equiparati agli « aspiranti guida ».

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, coloro che figurano iscritti nell'elenco speciale, dopo aver frequentato con esito positivo un apposito corso di sci-alpinismo oppure che dimostrino di avere frequentato un corso di guida sciatore organizzato da un ente competente e superato il relativo esame, sono iscritti nel registro delle « guide alpine - guide sciatori » e degli « aspiranti guida » di cui all'art. 10 della presente legge.

L'amministrazione provinciale può delegare l'organizzazione e la effettuazione dei corsi all'Alpenverein Südtirol o alla sezione provinciale del Club alpino italiano di Bolzano.

Art. 20.

La spesa per l'attuazione della presente legge è prevista nella misura di lire 50 milioni all'anno a partire dall'esercizio finanziario 1978.

Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio finanziario corrente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 (punto n. 10 dell'elenco illustrativo del fondo globale).

Art. 21.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 1815. — Spese, contributi e sussidi per l'attuazione della legge provinciale concernente l'ordinamento delle guide alpine - guide sciatori L. 50.000.000

In diminuzione:

Cap. 2480. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi (elenco n. 1) . . . . L. 50.000.000

Art. 22.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 24 agosto 1978

BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(2581)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791220)